



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'ESERCIZIO DELLE FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA IN MATERIA DI CACCIA E PESCA RICONOSCIUTE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25

(L. n. 241/1990; L. n. 56/2014; L.R. n. 1/2012; L.R. n. 19/2015; L.R. n. 30/2016; L.R. n. 30/2018 e L.R. n. 2/2022)

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, a ciò autorizzato con la delibera della Giunta Regionale n. del

E

La Provincia di Belluno, di seguito denominata Provincia, con sede legale in Belluno, Via S. Andrea n. 5 codice fiscale n.93005430256 rappresentata da a ciò autorizzato con Atto del Presidente n..... del

PREMESSO CHE

La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

La legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, reca "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.

La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, reca "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

La legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, reca "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017" dispone in merito al riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

La legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014 n.25" precisa agli articoli 8 e 9 le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne.

In particolare la legge regionale 7 agosto 2018 n. 30 riconosce alla Provincia di Belluno un ruolo di rilievo nel procedimento di formazione dei documenti di programmazione e di pianificazione regionale e individua una serie di ulteriori specifiche funzioni in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne.

Inoltre con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" sono state modificate le disposizioni dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 inserendo il comma 3 bis che recita: "la Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto delle esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia", e le disposizioni dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 inserendo il comma 5 bis che recita: "Ai Comprensori alpini ricadenti nel territorio della



Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18”.

Con la presente convenzione si intende specificare le funzioni riconosciute alla Provincia di Belluno, l'utilizzo delle risorse umane inquadrato nei ruoli regionali che presteranno la loro attività a favore della Provincia di Belluno, ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della legge n. 145/2018, che consente l'avvalimento degli uffici da parte degli enti del Comparto Funzioni locali e la disponibilità di risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni.

La presente convenzione è pertanto sinergica alla specificazione dei provvedimenti di cui agli articoli 8 commi 1 e 2 e 9 commi 1 e 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 e agli articoli 23 e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, in capo alla Provincia di Belluno, che il personale regionale, assicurerà in avvalimento a favore della Provincia di Belluno, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte e raggiungere gli obiettivi comuni.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” dispone che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

I contenuti della presente convenzione sono stati condivisi con la Provincia di Belluno e con l'UPI Veneto in sede di Osservatorio regionale e di Ufficio di Presidenza del CAL, i quali, nelle sedute congiunta rispettivamente del 30/08/2022 e della seduta del 08/08/2022, hanno espresso parere favorevole.

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse e gli **Allegati A1) e A2)** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2

FINALITA'

1. La presente convenzione ha la finalità di specificare le funzioni in materia di caccia e pesca di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, e agli articoli 23 e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 riconosciute in capo alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, relazionandole con le attività programmatiche e gestionali in capo alla Regione, assicurandone l'esercizio mediante l'avvalimento di personale regionale.

ART. 3

FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

1. Le funzioni in materia **venatoria** di cui di competenza della Provincia di Belluno sono così specificate:
A) partecipazione al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale, inclusi gli indici di densità venatoria, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

B) funzioni e relativi provvedimenti in materia di caccia, in luogo della Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, e degli articoli 23 e 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come di seguito specificato:

- i. individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- ii. determinazione della densità venatoria dei singoli Comprensori alpini, entro i limiti previsti



- iii. dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
- iii. integrazione del Calendario venatorio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (integrazione del calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve);
- iv. approvazione dei piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina;
- v. emanazione sia di disposizioni integrative ed attuative previste dal comma 3 bis dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, di disposizioni modificative in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali. (il provvedimento, adottato al fine di proteggere la caratteristica fauna della zona faunistica delle Alpi, include: a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini; b) l'impiego dei cani da caccia; c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie; d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina; e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio; f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico; g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali;
- vi. approvazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, secondo le direttive della Giunta regionale;
- vii. nomina dei Comitati Direttivi dei Comprensori alpini, secondo le disposizioni dell'articolo 24 della legge regionale n. 50/1993, vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 27 giugno 2016, n. 18, così come stabilito dall'articolo 68, comma 2, della stessa L.R. n. 18/2016;
- viii. scioglimento dei Comitati Direttivi dei Comprensori alpini e nomina degli eventuali Commissari.

2. Le funzioni in materia **ittica** di competenza della Provincia di Belluno sono così specificate:

A) partecipazione al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

B) funzioni e relativi provvedimenti in materia di pesca, in luogo della Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come di seguito specificato:

- i. emanazione di disposizioni integrative ed attuative del regolamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel rispetto degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale (il regolamento regionale, in particolare disciplina: a) forme e modalità di coltivazione delle acque; b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite; c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato; d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva);
- ii. rilascio delle concessioni di pesca sportiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e dell'articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6;
- iii. gestione degli obblighi ittogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca".

3. La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.

4. I provvedimenti amministrativi della Provincia di Belluno sono adottati dallo specifico Organo competente come stabilito dall'ordinamento provinciale.

5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. L'esame integrativo per l'abilitazione all'esercizio venatorio nella Zona Alpi nella Provincia di Belluno è svolto presso la sede provinciale, da apposita Commissione di esame. Tale Commissione è nominata dalla Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno.

6. Competono alla Giunta regionale o alla struttura regionale competente tutti i provvedimenti in materia di ittico venatorio non espressamente richiamati nel presente articolo, ovvero non espressamente indicati negli allegati A1 e A2.



Art. 4

PERSONALE IN AVVALIMENTO

1. Il personale regionale, in avvalimento, che assicura l'attività di istruttoria tecnico amministrativa, di cui all'articolo 3, è quello incardinato nella Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria – Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria della sede territoriale di Belluno, la cui attuale consistenza dotazionale è indicata dalla sotto riportata tabella. Il direttore regionale di riferimento della medesima Unità organizzativa è responsabile della gestione del personale.

Situazione attuale del personale presso l'Ufficio territoriale caccia e pesca di Belluno:

categoria	posizione economica	profilo professionale	note
D/D3	D4	Esperto tecnico - titolare di PO	Dotazione originaria provinciale
D	D2	Specialista direttivo Tecnico	Dotazione originaria provinciale
C	C5	Assistente amministrativo	Dotazione originaria provinciale
C	C4	Assistente amministrativo	Dotazione originaria provinciale
C	C5	Assistente tecnico	Dotazione originaria provinciale
C	C4	Assistente amministrativo	Dotazione originaria provinciale
B/B3	B3	Collaboratore amministrativo	Dotazione originaria provinciale
D	D4	Specialista direttivo Tecnico	Integrazione successiva DGR 1079/2019 dal 01/10/2019
D	D4	Specialista direttivo Tecnico	Integrazione successiva DGR 1079/2019 dal 01/10/2019

2. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, la Provincia di Belluno può avvalersi del personale regionale di cui al comma 1 del presente articolo.
3. per l'esercizio delle funzioni e l'adempimento della presente convenzione, si individua nel Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, la figura di raccordo tra la struttura regionale e quella provinciale; per lo svolgimento di tale funzione, il Direttore della Unità Organizzativa può individuare il dipendente regionale con Posizione Organizzativa presso la sede di Belluno il quale può essere incaricato della responsabilità dei procedimenti di competenza provinciale riportati nell'allegato A1 alla presente convenzione ai sensi della Legge 241/1990.

Art. 5

SEDE DI LAVORO

1. Il personale svolge le attività assegnate presso le strutture e gli uffici ubicati presso la sede territoriale di Belluno.

ART. 6

GESTIONE DEL PERSONALE

1. Annualmente il Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, di concerto col Segretario Generale della Provincia di Belluno verifica il buon andamento del servizio in avvalimento e la distribuzione del carico amministrativo secondo le percentuali stabilite all'art. 4. La metodologia di valutazione del personale è quella applicata dall'Amministrazione regionale.

ART. 7

STRUMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. Per la gestione delle competenze di cui all'articolo 3, la Provincia di Belluno può avvalersi della



strumentazione e della documentazione presente presso l'Ufficio regionale territoriale di Belluno;
2. Reciprocamente, la Regione del Veneto può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie competenze, della strumentazione, delle dotazioni e della documentazione presente presso la Provincia di Belluno.

ART. 8

COSTI DELLA CONVENZIONE

1. La retribuzione riferita al personale regionale impiegato presso la sede territoriale di Belluno è per intero a carico della Regione del Veneto.
2. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle attività amministrative oggetto di delega di cui alla presente convenzione, saranno riconosciute alla Provincia di Belluno al momento del riparto annuale delle risorse regionali stanziato per le funzioni delegate.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2025. Per il periodo dal 01 gennaio 2022 sino alla sottoscrizione della presente convenzione sono fatte salve le funzioni svolte dalla Provincia di Belluno.

ART. 10

MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari sono demandate alla definizione del Tribunale di Venezia.

ART. 11

RISERVATEZZA

1. Le parti convengono che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati, di cui i dipendenti verranno a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerare riservati e pertanto non vanno divulgati.
2. Il dipendente deve adottare tutte le cautele necessarie a tutela della riservatezza di informazioni e dati.
3. Le parti dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 12

DISPOSIZIONE GENERALE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di settore per quanto attiene alla materia caccia, pesca e personale delle funzioni locali.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte 2 del DPR n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente convenzione, composta di n. 13 (tredici) articoli, è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Luogo....., Data

Provincia di Belluno

Regione del Veneto

.....
.....
ALLEGATO A1) ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DIBELLUNO;
ALLEGATO A2) ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE VENETO.

